



INFORMAZIONI SULLA BANCA

CREDIT SUISSE (ITALY) S.p.A.
Capogruppo del "Gruppo Credit Suisse (Italy)"

Sede Sociale e amministrativa:
Via Santa Margherita, 3
I – 20121 Milano

Telefono 02 88550.1

RI.Mi Cod. Fisc. Part. IVA 12219440158 0

Telefax 02 88550856

Iscrizione all'Albo delle Banche e all'Albo dei Gruppi Bancari
n. 3089.0

Website www.credit-suisse.it

Iscrizione Registro delle Imprese di Milano n° 94105/1998

S.W.I.F.T. CRESITMM

Capitale Sociale Euro 139.596.000 i.v. Riserve 0

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Credit Suisse (Italy) S.p.A. è soggetta alla direzione e coordinamento
della Banca Credit Suisse con sede in Zurigo (CH), Paradeplatz 8.

**DATI DEL RESPONSABILE DELLA RELAZIONE CON IL
CLIENTE**

Nome

Nome

Cognome

Qualifica

N° Iscrizione all'Albo

Data Iscrizione

FOGLIO INFORMATIVO PER IL CONTRATTO DI PEGNO

1. CHE COS'È IL PEGNO

Struttura e funzione economica

Con questa garanzia -che può avere ad oggetto beni mobili o crediti - il garante (cliente debitore o altro soggetto) assicura al creditore (banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori.

La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa.

Il pegno su strumenti finanziari – dematerializzati e non – in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce – oltre che con atto scritto – anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (d.lgs. - n° 213/1998 e Testo Unico Finanza).

Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa.

Principali rischi:

In relazione alle operazioni sopradescritte, tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- In caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia.
- In caso di diminuzione del valore dell'oggetto del pegno di rispetto al valore iniziale la banca può chiedere un supplemento di garanzia; in caso di inottemperanza può darsi luogo o alla vendita dei titoli dati in pegno o alla riduzione proporzionale del credito.

VOCI DI COSTO

IL CONTRATTO DI PEGNO NON PREVEDE ALCUN COSTO, fatti salvi eventuali oneri fiscali che restano a carico del costituente il pegno e le eventuali spese previste per la registrazione dell'atto in caso d'uso (tali spese saranno addebitate solo in caso di controversia giudiziale relativa all'atto medesimo).

2. ALTRE CONDIZIONI

L'atto di pegno è accessorio alle operazioni di apertura di una linea di credito (per maggiori dettagli sull'apertura di una linea di credito si rimanda al relativo Foglio Informativo).

Il Valore di Garanzia e cioè la stima effettuata dalla Banca sui titoli/strumenti finanziari o beni offerti in garanzia ai fini della concessione di un'apertura di credito, si calcola attraverso i seguenti criteri:

Valore di Garanzia = % di valore d'anticipo x valore di mercato del titoli/strumento finanziario o del bene.

La percentuale del valore di anticipo (o valore anticipabile) quantifica il credito che la Banca può fornire sulla base del valore di mercato di un titolo/strumento finanziario o bene.

Le percentuali di valore anticipabile sono assegnate dalla Banca tenendo conto della liquidità del titolo/strumento finanziario o del bene e della stabilità dello stesso.

I rischi presi in considerazione per l'assegnazione di un valore anticipabile sono i seguenti:

- rischio di liquidità (monetizzazione del titolo/bene);
- rischio di credito (qualità del titolo/bene, rischio paese, rischio divisa);
- rischio di mercato (volatilità del titolo/bene o, in caso di obbligazioni, durata residua e rating).

| INDICAZIONE DEI VALORI MASSIMI ANTICIPABILI PER TIPOLOGIA DI TITOLO/BENE | | |
|---|---------|----------|
| Depositi in conto corrente | max | 85% |
| Obbligazioni | min-max | 0% - 80% |
| Fondi Comuni di Investimento | min-max | |
| Monetario | | 0% - 80% |
| Obbligazionario | | 0% - 80% |
| Azionario | | 0% - 60% |
| Titoli Azionari | min-max | 0% - 60% |
| Polizze Vita | min-max | |
| Dette polizze devono essere immediatamente riscattabili | | |
| Rating emittente polizza : AAA, AA, A | | 0% - 80% |
| BBB | | 0% |

I valori suddetti dipendono da una scelta aziendale, rispondendo a direttive del Gruppo Credit Suisse, e sono soggetti a variazioni in conseguenza delle eventuali, diverse scelte operate a livello di Gruppo. Tali variazioni saranno tempestivamente comunicate.

3. RECESSO E RECLAMI

Recesso

Il pegno permane nella sua integrità fino a completo pagamento di tutto quanto dovuto per le operazioni garantite (art. 2 atto di pegno), fatta salva la facoltà del Cliente di recedere secondo le modalità previste dal contratto di apertura linea di credito (art. 5.5 contratto di apertura linea di credito) di cui il presente contratto costituisce elemento accessorio (art. 3 contratto di apertura linea di credito).

Tempi massimi di chiusura/estinzione del pegno

15 giorni lavorativi dall'estinzione dell'operazione garantita.

Reclami

Il Cliente può inviare alla Banca reclami inerenti al rapporto intrattenuto. Il reclamo può essere trasmesso a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnato, con contestuale rilascio di ricevuta, alla succursale della Banca con la quale il rapporto è intrattenuto, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: customerservice.csi@credit-suisse.com.

La Banca si impegna a rispondere ad ogni reclamo entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo.

Resta salva la facoltà del Cliente di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF") qualora sia rimasto insoddisfatto della risposta ricevuta dalla Banca o qualora il reclamo non abbia avuto esito nel suddetto termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte dell'intermediario. Il ricorso all' ABF è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell'ABF (www.arbitrobancariofinanziario.it) e reperibile presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico e può essere, alternativamente:

- a) inviato direttamente, secondo le modalità indicate sulla modulistica, alla segreteria tecnica del collegio competente o a qualunque Filiale della Banca d'Italia, che provvede a inoltrarlo senza indugio alla segreteria tecnica del collegio competente;
- b) consegnato a mani presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, che provvedono come sopra.

LEGENDA

| | |
|---------------------------------------|--|
| Gestione accentrata | Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate. |
| Strumenti finanziari | <ul style="list-style-type: none"> - Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali - obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito - quote di fondi comuni di investimento - titoli normalmente negoziati sul mercato monetario - qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza ed i relativi indici - contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, etc. - contratti di scambio a pronti e a termini su tassi di interesse, su valute, etc. - contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, etc. - contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza - le combinazioni di contratti o titoli indicati in precedenza |
| Strumenti finanziari dematerializzati | Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritture contabili |